

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

1. Libero professionista

- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla

2. Imprenditore, commerciante e artigiano

- attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove si intende svolgere l'attività stessa o dal competente ordine professionale (art. 39, comma 3, del DPR 394/1999);
- dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall'attestazione di cui al punto precedente;
- i parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
- fotocopia dell'attribuzione della partita I.V.A.;
- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

3. Titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza, etc.

- certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
- contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

4. Sportivi ed atleti

- dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal C.O.N.I.;
- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).

5. Soci, amministratori di società

- copia dell'atto costitutivo della società;
- certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
- dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo

- contratto di lavoro, con firma autenticata del gestore (o del titolare della licenza dell'esercizio o dell'impresario o di un legale rappresentante), con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
- idonea documentazione professionale che attesti l'attività;
- certificato di iscrizione della società che stipula il contratto di lavoro nel Registro delle Imprese;
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Lettori universitari di scambio o di madre lingua

- dichiarazione rilasciata dall'università o dall'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività;
- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

8. Traduttori e interpreti

- titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti;
- dimostrazione di un reddito d'importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro).
- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.